



Bergamo, 08 aprile 2023

**OGGETTO: Disposizioni per l'esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento.
POSTICIPO SPEGNIMENTO IMPIANTI AL 17 APRILE 2023.**

IL SINDACO

Visti:

- la Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" ed in particolare l'art. 7:
 - comma 13 secondo il quale i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili;
 - commi 1 e 2 secondo cui, nell'ambito della climatizzazione estiva e invernale, il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. G.C. del 04.09.2008 che si applica alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali vigenti che non prevedono specifiche sanzioni o rinviano a quelle previste dall'art. 7 bis del TUEL.

Preso atto che il Comune di Bergamo è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile.

Preso atto altresì del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, con il quale il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione europea al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023.

Considerato che la riduzione dei consumi promossa regolamentando il funzionamento degli impianti di riscaldamento sarà attuata entro il mese di settembre 2022 modificando la vigente regolamentazione della temperatura e dell'orario di accensione invernale attraverso un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, visto il combinato disposto del "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" (Allegato 2 al decreto ministeriale 18 Dicembre 2019), che già prevede che possano essere adottate, in caso di emergenza, misure di riduzione dei consumi gas per il riscaldamento invernale, e dell'art.2 "Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale" del decreto-legge n.16/2022, che consente, ai fini della sicurezza nazionali, di adottare anche in via preventiva ogni misura prevista dal piano di emergenza gas.

Rilevato che, in data 6 ottobre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il D.M. 383 riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile con le seguenti limitazioni per le temperature massime:

- 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

- 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 32 rep./U0359715 P.G. del 20/10/2022 avente per oggetto "Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi energetici degli edifici con accesso al pubblico - anno termico 2022-2023" che prevede il termine per l'esercizio degli impianti termici per l'anno termico 2022-2023 al 07/04/2023;



Dato atto che l'art.5 comma 1 del citato DPR n.74/2013 dispone che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";

Dato atto altresì che il citato D.M. 383/2022 all'art. 1 comma 6 prevede che "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."

Considerato che le temperature del periodo in corso sono particolarmente severe, al di sotto della media stagionale,

ORDINA

1. **il posticipo** del termine del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, rimandando lo spegnimento degli impianti dal 07/04/2023 **al 17/04/2023**;
2. **la durata** di accensione dal giorno 08/04/2023 al giorno 17/04/2023 non potrà essere superiore alle **6,5 ore giornaliere**

Sono fatte salve le eccezioni alle limitazioni previste dal D.M. 383/2022 richiamate nell'Ordinanza Sindacale n. 32 rep./U0359715 P.G. del 20/10/2022.

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica dell'osservanza della presente ordinanza; al Settore Comunicazione e Promozione del Territorio - Ufficio Stampa - di effettuare, in opportuno coordinamento con il Settore Tutela Ambientale, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

INFORMA

che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) con calcolo del p.m.r. ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 319 Reg. del 04.09.2008 pari a euro 100,00 a carico del titolare dell'esercizio commerciale, o dell'esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell'attività diretta al pubblico; che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente e l'invio alle Associazioni di categoria.

Giorgio Gori*

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82